

## Proposta di legge

### Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018–2020

#### Relazione illustrativa

**Art. 1:** L'art. 11 della l.r. 60/1999 disciplina il collegio dei revisori di ARTEA. Si ritiene opportuno specificare che il controllo preventivo svolto dal collegio dei revisori sugli atti dell'Agenzia riguarda non riguarda gli atti che autorizzano i pagamenti di aiuti e contributi a terzi e che costituiscono l'attività tipica svolta dall'Agenzia in qualità di organismo pagatore o organismo intermedio. Al comma 6 si stabilisce invece, in modo più esteso, che il controllo successivo che il collegio dei revisori può svolgere sugli atti non è limitato solo a quelli che autorizzano pagamenti per aiuti a carico dei fondi comunitari, ma riguarda tutti quelli con cui si autorizzano pagamenti per aiuti o contributi a carico di qualunque tipologia di fondo.

**Art. 2:** L'art. 16 della l.r. 60/1999 prevede norme che disciplinano la gestione delle risorse finanziarie da parte di ARTEA. Le modifiche apportate ai commi 1, 2 e 3 devono essere lette congiuntamente. Esse sono finalizzate a stabilire che i fondi che devono essere gestiti con contabilità separata dal bilancio di ARTEA sono solo quelli che riguardano l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, ed indicati attualmente al comma 2 lettera a). I fondi che riguardano invece l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 2, a seguito della modifica legislativa, dovranno essere rappresentati all'interno del bilancio di esercizio di ARTEA. L'esclusione dal bilancio di ARTEA delle somme di cui al vigente comma 2, lettera a) trova fondamento normativo nella legislazione nazionale degli organismi pagatori dei fondi comunitari relativi alla politica agricola comune e ai piani di sviluppo rurale (cfr. da ultimo L. 28 luglio 2016, n. 154 art. 15, comma 9). Si segnala peraltro che indicazioni di maggiore dettaglio circa le modalità di rappresentazione nel bilancio di esercizio di ARTEA dei fondi destinati all'erogazione di contributi a terzi per le funzioni di cui all'art. 2, comma 2 saranno contenute nella deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 15, comma 2.

Il comma 4 prevede l'abrogazione del comma 2 quater dell'art. 16 in quanto tale previsione normativa era già contenuta all'art. 15, comma 9. Quest'ultimo, che rimane vigente, ha peraltro una formulazione più corretta di quello che adesso si va ad abrogare.

Il comma 5 prevede la sostituzione del vigente comma 3 dell'art. 16, stabilendo un mero rinvio alla legislazione nazionale in merito all'assoggettamento di ARTEA alle norme di tesoreria unica previste per gli organismi pagatori. Non spetta infatti alla legislazione regionale disporre in merito all'assoggettamento di un ente strumentale alle norme di tesoreria unica.

**Art. 3:** La previsione normativa che si introduce riguarda la possibilità per la Regione di concedere anticipazioni di liquidità ad ARTEA in relazione all'attività da questa svolta di erogazione di aiuti e contributi a terzi beneficiari; tale attività è disciplinata nella relativa legge istitutiva. La concessione di anticipazioni consente di ottimizzare la gestione di cassa complessiva, sia della Regione che di tali organismi, nei casi in cui questi ultimi gestiscano una pluralità di linee di finanziamento; in tal caso occorre evitare, da un lato, che per consentire una tempestiva erogazione agli aventi diritto, si debba trasferire una massa ingente di risorse in via troppo anticipata rispetto alla effettiva erogazione dei contributi ai beneficiari e, dall'altro, che il soggetto gestore debba rallentare i pagamenti ai beneficiari per attendere la necessaria provvista da parte della Regione o di altro soggetto finanziatore. Le anticipazioni sono concesse senza alcun onere di interesse e scadono al termine dell'esercizio in cui sono erogate. Partendo da una ricognizione dei fabbisogni per le annualità del bilancio di previsione vigente effettuata da ARTEA, si è arrivati alla quantificazione di una spesa massima di euro 10.000.000,00 a decorrere dall'anno 2019 in poi; la definizione dell'importo dell'anticipazione, la tipologia dei fondi gestiti per cui è concessa l'anticipazione e le

modalità di restituzione risultano rinviate a successiva deliberazione della Giunta regionale.

**Art. 4:** Il presente intervento è finalizzato all'inserimento di una precisazione nella formulazione del comma 1 (secondo capoverso) nonché all'eliminazione di refuso nel comma 2 (primo capoverso) dell'articolo 35 ter della legge regionale n. 38/2007, recentemente modificata con la legge regionale del 6 agosto 2018, n. 46. Ciò anche a seguito dei rilievi effettuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e al fine di evitare incertezze per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo oggetto del presente intervento.

Infatti, per quanto riguarda il comma 1, occorre precisare che le disposizioni di cui al primo capoverso - che consentono di anticipare l'apertura delle offerte economiche rispetto alla documentazione amministrativa - trovano applicazione per le procedure negoziate soltanto nell'ipotesi in cui nel relativo avviso di manifestazione di interesse non sia prevista alcuna limitazione per la partecipazione degli operatori economici.

L'intervento di manutenzione del comma 2, invece, si rende necessario per la correzione di un refuso. d.lgs n. 50 del 19 aprile 2016, in particolare l'art. 36, e le Linee Guida ANAC n. 4 (Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016), aggiornate con la delibera n. 206 del 1 marzo 2018, prevedono l'avvio mediante la pubblicazione di un avviso e non di un bando, costituendo quest'ultimo invece l'atto di avvio per le procedure di gara aperta e ristretta.

**Art. 5:** La previsione normativa che si introduce riguarda la possibilità per la Regione di concedere anticipazioni di liquidità alla società in-house Sviluppo Toscana SpA in relazione all'attività da questa svolta di erogazione di aiuti e contributi a terzi beneficiari; tale attività è disciplinata nella relativa legge istitutiva. La concessione di anticipazioni consente di ottimizzare la gestione di cassa complessiva, sia della Regione che di Sviluppo Toscana, nei casi in cui quest'ultima gestisca una pluralità di linee di finanziamento; in tal caso occorre evitare, da un lato, che per consentire una tempestiva erogazione agli aventi diritto, si debba trasferire una massa ingente di risorse in via troppo anticipata rispetto alla effettiva erogazione dei contributi ai beneficiari e, dall'altro, che il soggetto gestore debba rallentare i pagamenti ai beneficiari per attendere la necessaria provvista da parte della Regione. Le anticipazioni sono concesse senza alcun onere di interesse e scadono al termine dell'esercizio in cui sono erogate. Partendo da una ricognizione dei fabbisogni per le annualità del bilancio di previsione vigente effettuata da Sviluppo Toscana Spa, si è arrivati alla quantificazione di una spesa massima di euro 30.000.000,00 dal 2018 in poi; la definizione dell'importo dell'anticipazione, la tipologia dei fondi gestiti per cui è concessa l'anticipazione e le modalità di restituzione risultano rinviate a successiva deliberazione della Giunta regionale.

**Art. 6:** Allo scopo di finanziare altre partite di bilancio esigibili entro la fine del 2018, recuperando risorse da interventi viceversa non esigibili, viene defanziata l'annualità 2018 dell'intervento sul sistema tangenziale di Lucca. la dotazione finanziaria complessiva prevista originariamente in euro 15.000.000,00 per gli interventi sul sistema tangenziale di Lucca, sarà ricostituita nell'ambito della proposta di legge del nuovo bilancio di previsione 2019/2021, di prossima approvazione da parte della Giunta regionale.

**Art. 7:** Con la presente disposizione, tenuto conto della riduzione operata con la contestuale proposta di legge di 2° variazione di bilanciari rimodula - in considerazione dei previsti tempi di attivazione dei finanziamenti - l'articolazione temporale della spesa prevista a carico della Regione Toscana quale concorso finanziario alla realizzazione delle opere inerenti il raddoppio ferroviario Pistoia-Lucca, lo scavalco ferroviario di Livorno ed il collegamento ferroviario in Garfagnana, attraverso il concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte di RFI, soggetto attuatore degli interventi.

**Artt. 8-9:** La modifica all'articolo 27 della l.r. 35 è finalizzata ad evitare adempimenti per il recupero dei crediti di lieve entità nella misura stabilita con legge di bilancio. L'art. 10 della l.r. 27

dicembre 2017, n. 79 (Bilancio di previsione finanziario 2018–2020) ha confermato infatti l'importo di 50,00 euro dei crediti di natura non tributaria per i quali può essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui. La modifica all'articolo 53 è diretta alla semplificazione dei rapporti con i comuni con l'eliminazione di un obbligo informativo di difficile adempimento.

**Art. 10:** L'intervento aggiunge ulteriori 64.988,73 euro alla dotazione finanziaria per l'annualità 2018 dell'azione "Centomila orti in Toscana" inerente la promozione, presso i comuni toscani, della costruzione di nuovi orti urbani/sociali, presente nel "Programma di Governo per la X legislatura Regionale" e avviata a partire dalla l.r. 82/2015. Con le risorse aggiuntive di cui sopra, si riesce a soddisfare quasi pienamente il fabbisogno finanziario risultante dalla graduatoria e la modifica della norma si rende necessaria unicamente ai fini dell'adeguamento al rialzo del tetto di spesa fissato inizialmente nell'articolo 1 della l.r. 82/2015.

**Art. 11:** L'articolo 18 della l.r. 82/2015 prevedeva il finanziamento degli interventi in favore dell'Università di Pisa (realizzazione del Polo museale storico di ateneo presso l'Orto botanico e consolidamento e riorganizzazione funzionale dell'edificio denominato "La Sapienza" per la riapertura al pubblico dei servizi in esso presenti), stimato in complessivi 4.000.000,00, e disponendo che per il 2018 e il 2019 le relative somme venissero reperite nella misura dei rientri da fondi di garanzia e rotativi disponibili presso i soggetti gestori degli stessi. La norma presente serve per prevedere la modifica di tale modalità nell'anno 2018, sostituendola con l'utilizzo di risorse aggiuntive pari a 1.000.000,00. Con la contestuale proposta di legge di 2° variazione al bilancio di previsione 2018/2020 infatti gli stanziamenti a tal fine previsti nell'ambito della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018, risultano incrementati di euro 1.000.000,00.

**Art. 12:** Con la presente disposizione si intende adeguare gli importi delle somme previste quale contributo regionale straordinario per il concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte della Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Settentrionale, così come risulta dai calcoli attualizzati relativi al mutuo che dovrebbe essere contratto da parte della medesima Autorità, per la realizzazione degli interventi in attuazione del piano regolatore portuale del porto di Piombino.

**Art. 13:** Con la presente disposizione, tenuto conto della riduzione operata con la contestuale proposta di legge di 2° variazione di bilancio a valere sugli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" per l'importo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019 del bilancio pluriennale vigente 2018/2020, si rimodula - in considerazione dei previsti tempi di attivazione dei finanziamenti - l'articolazione temporale della spesa prevista a carico della Regione Toscana quale concorso finanziario alla realizzazione degli interventi di riqualificazione del sistema viario e di accesso al porto attraverso l'erogazione all'Autorità portuale di Marina di Carrara di contributi straordinari per il concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte della stessa Autorità Portuale sulla base delle fasi di realizzazione degli interventi. La norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto l'impegno della Regione Toscana viene previsto a partire dal 2020 e fino al 2039.

**Art. 14:** Con la presente norma si provvede all'adeguamento del tetto di spesa previsto per l'annualità 2018 fino ad un massimo di euro 1.893.571,77 anziché nell'originario importo di euro 2.500.000,00. Infatti con la contestuale proposta di legge di 2° variazione al bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018, gli stanziamenti a tal fine previsti nell'ambito della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" vengono ridotti dell'importo di euro 606.428,23, allo scopo di finanziare

altri interventi la cui spesa risulti esigibile già entro la fine del 2018, diversamente da questo.

**Artt. 15-16:** per completare gli interventi indifferibili e urgenti varati con la l.r. 53/2017 per far fronte agli eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017, che hanno interessato i territori dei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti, causando eventi di piena significativi sul reticolo minore, con gravi disagi alla popolazione e danni al sistema delle infrastrutture pubbliche e provocato numerose vittime, la Regione mette a disposizione ulteriori risorse pari a 20 milioni di euro da gestire nella contabilità speciale aperta a favore del Commissario delegato per il finanziamento del piano degli interventi. Per quanto riguarda gli interventi urgenti per il superamento dell'emergenza, con l'affinamento delle indagini e della progettazione, è emersa la necessità di realizzarne di ulteriori rispetto a quelli già previsti nel Piano in particolare volti al ripristino della funzionalità idraulica dei principali corsi d'acqua ricadenti nei territori colpiti dall'evento del 9-10 settembre 2017. In seguito alla elaborazione di studi di fattibilità relativi ai corsi d'acqua Rio Maggiore e Rio Ardenza è stata possibile una prima quantificazione degli interventi prioritari per avviare il progressivo miglioramento della funzionalità idraulica dei corsi d'acqua in parola e la progressiva riduzione del rischio idraulico nelle zone colpite, compatibilmente con il perdurare dello stato di emergenza.

**Art. 17:** La presente disposizione si rende necessaria al fine di adeguare la spesa una tantum prevista per l'anno 2018 dall'art. 4 della l.r. 77/2017 da euro 140.000,00 ad euro 125.000,00 in relazione alla conclusione delle attività definite da tale articolo.

**Art. 18:** Il presente articolo interviene a modificare il comma 3 dell'art. 5 della l.r. 77/2017, provvedendo ad operare una corretta classificazione economica della spesa resasi necessaria a fini amministrativi. In tal senso il comma 3 dell'art. 5 della l.r. 77/2017, come modificato, autorizza la spesa massima di euro 30.000,00 per l'anno 2018 a favore del Comune di Capraia per la progettazione di interventi di valorizzazione del Convento Sant'Antonio e degli studi di fattibilità finalizzati al recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ex carcere, con risorse di parte corrente. Lo stesso articolo provvede altresì ad aggiungere il comma 4 al predetto articolo 5 della l.r. 77/2017, autorizzando la spesa massima di euro 50.000,00 per l'anno 2018 per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 lett. c) del medesimo articolo 5, con risorse in conto capitale.

**Art. 19:** L'aggiunta dell'espressione "fino a un massimo" prima dell'importo di 605.000,00, destinati agli interventi contro la violenza di genere consente di gestire in termini di solo bilancio minime variazioni o storni derivanti da limitati risparmi quale uno effettivamente prodotto per l'annualità 2018, in cui risultano non spesi poco più di 12.000 euro che vengono appunto stornati con la variazione dal capitolo pertinente a questi interventi ad altro capitolo della Direzione Cultura.

**Art. 20:** con la presente disposizione si prende atto della necessità di rimodulare l'erogazione dei contributi straordinari all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) per la continuità territoriale dell'isola d'Elba, lasciando inalterata la somma complessiva prevista sul triennio in euro 1.050.000,00, prevedendone una articolazione nell'arco temporale 2019-2021, piuttosto che – come previsto a legislazione vigente – su quello 2018-2020. La presente disposizione si limita pertanto, senza prevedere alcun maggior onere a carico del bilancio vigente 2018/2020, ad aggiornare la copertura finanziaria dell'invariato complessivo importo di euro 1.050.000,00 quale contributo regionale per la garanzia della continuità territoriale dell'Isola d'Elba.

**Art. 21:** Si modifica l'ambito territoriale dell'intervento relativo alla progettazione degli interventi relativi all'estensione della tramvia, riferendolo all'area metropolitana fiorentina.

**Art. 22:** Con la presente norma si provvede all'adeguamento del tetto di spesa previsto per l'annualità 2018 fino ad un massimo di euro 150.000,00 anziché nell'originario importo di euro

750.000,00.

**Art. 23:** L'intero importo dell'intervento previsto dall'articolo 17 della l.r. 77/2017 è stornato dal pertinente capitolo ad altro; si procede con l'abrogazione della norma in quanto nel nuovo bilancio 2019/2021 la misura non sarà riproposta nè finanziata.

**Art. 24:** Dal momento che sono emerse ulteriori disponibilità finanziarie pari a 150.000,00 euro per l'anno 2018, rispetto a quelle originariamente previste, si ritiene necessario procedere alla modifica dell'art. 21 della l.r. 77/2017 al fine di garantire la realizzazione esaustiva degli interventi previsti dalla norma medesima ed in particolare del progetto "Una spesa per tutti".

**Art. 25:** Con l'articolo 13 della l.r. 37/2018 la Regione ha finanziato mediante risorse assegnate alla missione inerente la "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", in coerenza con l'approvazione della legge 22/11/2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia) un contributo a titolo di sostegno alle spese di organizzazione del Carnevale di Viareggio, edizione 2018. A tale fine la Giunta ha effettuato una valutazione positiva del programma dell'edizione 2018 della manifestazione e della congruità dell'equilibrio economico e finanziario dell'iniziativa: la cifra necessaria era 1.000.000,00 di euro, al momento della prima variazione la disponibilità era pari a 850.000,00, con questa modifica si mettono a disposizione le risorse aggiuntive pari appunto a 150.000,00 euro.

**Art. 26:** L'articolo 19 della l.r. 37/2018 ha autorizzato l'adesione della Regione Toscana al Consorzio denominato "Metis", con sede in Pisa. In quella sede, per un errore materiale di calcolo, il conferimento iniziale è stato fissato (e finanziato) per 9.000,00 euro laddove la cifra esatta è di 9.038,00. Si procede pertanto al relativo adeguamento.

**Art. 27:** Non essendosi potuto procedere nell'anno in corso alla spesa indicata nell'articolo 25 della l.r. 41/2018, volta ad assegnare ai comuni contributi finalizzati all'implementazione delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni con la determinazione del battente, l'intera somma è defanziata con riferimento al 2018. Dal punto di vista tecnico, essendo la spesa prevista come *una tantum*, ne consegue, come copertura normativa al movimento contabile, l'abrogazione della disposizione. Tuttavia ne è prevista la riproposizione nel prossimo bilancio, con articolazione pluriennale dell'intervento, per cui esso sarà nuovamente disciplinato con gli strumenti normativi collegati al bilancio 2019.

**Art. 28:** Si corregge un errore materiale segnalato dal MEF.

**Art. 29:** I progetti finanziati nell'anno 2013 con il fondo per la montagna sono soggetti alla disciplina del Regolamento regionale 26/R del 27/5/2013 il quale prevede che debbono essere conclusi entro 36 mesi dall'erogazione della prima tranche dell'importo complessivamente riconosciuto (prorogabili di un anno). Tali termini risultano ad oggi superati per alcuni dei progetti non ancora definitivamente conclusi e/o rendicontati a causa dell'insorgere di complessità realizzative o eventi e situazioni non preventivabili che hanno prodotto l'allungamento dei tempi inizialmente previsti. Si ritiene necessario fissare al 31/12/2018 la data entro la quale i progetti finanziati nell'anno 2013 devono essere portati a termine, allo scopo di addivenire ad una ordinata conclusione degli interventi in corso, la cui interruzione potrebbe vanificare l'efficacia di quanto già realizzato provocando quindi un'inefficiente allocazione di risorse ed un impatto finanziario negativo sugli enti beneficiari, spesso di piccole dimensioni e con delicati equilibri di bilancio.

**Art. 30:** L'operazione che si pone l'obiettivo di ottenere la disponibilità dell'immobile di via Zamenhoff, di proprietà della AOU di Pisa, è finalizzata al rilascio dell'immobile attualmente utilizzato dagli uffici regionali in piazza Vittorio Emanuele. Quest'ultimo immobile è di proprietà

della Provincia di Pisa, ed ai sensi della l.r. 16/2017 – Allegato H, su di esso è prevista la costituzione di un diritto d'uso trentennale a favore della Regione, a cui fanno carico gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria (oltre a tutte le spese di funzionamento), in proporzione agli spazi effettivamente occupati. Come risulta dalla previsione di spesa pervenuta dall' AOU di Pisa l'importo di 700.000,00 euro è destinato alla ristrutturazione e messa a norma dell'immobile di via Zamenhoff. L'onere della manutenzione ordinaria di via Zamenhoff, a regime, è quantificabile, di massima, in euro 18.000,00 annue. A seguito dell'attivazione della sede di via Zamenhoff la Regione dismetterà la sede di piazza Vittorio Emanuele, ed una tra lungarno Pacinotti e via Roma. I costi della manutenzione ordinaria via Zamenhoff risulteranno inferiori alla somma di quelli relativi alle sedi che saranno dismesse, ammontanti nel 2017 ad euro 65.000,00 circa. L'onere della manutenzione straordinaria di via Zamenhoff, a regime, è quantificabile di massima, in euro 8.000,00 annue a partire dal 2025: infatti trattandosi di immobile che sarà completamente ristrutturato, ed ipotizzandone un utilizzo a partire dal luglio 2020, inizialmente non vi saranno, prevedibilmente, spese per manutenzioni straordinarie. La suddetta spesa annua risulta inferiore, di massima, a quanto si sarebbe speso allo stesso titolo per gli immobili di piazza Vittorio Emanuele e di via Roma / lungarno Pacinotti (circa euro 30.000 annue), le cui sedi ad ufficio saranno dismesse a seguito del trasferimento degli uffici nell'immobile di via Zamenhoff. Il comma 4 interviene opportunamente a limitare al solo periodo di effettivo utilizzo dell'immobile il contributo regionale alla provincia proprietaria per le spese per manutenzioni straordinarie, previsto dalla LR 16/2017, sull'immobile di piazza Vittorio Emanuele. Infatti gli obblighi a carico della Regione stabiliti dalla suddetta legge sono calibrati su un diritto d'uso gratuito sull'immobile a favore della Regione delle durata di trenta anni; con il trasferimento degli uffici in via Zamenhoff è previsto invece che tale uso sarà limitato fino al giugno 2020.

**Art. 31:** le pubbliche amministrazioni devono acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC), tra l'altro, per tutti i contratti pubblici, per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione, per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di permesso di costruire o a denuncia inizio attività, per finanziamenti e sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla normativa comunitaria o da normative specifiche, anche regionali ecc. La normativa nazionale in materia di regolarità contributiva è spesso integrata da leggi regionali che individuano ulteriori fasi o particolari motivazioni che rendano necessario acquisire il DURC, come è anche previsto anche dall'articolo 141, comma 9, della l.r. 65/2014. Permangono difformità applicative sull'acquisizione del DURC in alcuni casi di contributi regionali per i quali l'obbligo non è previsto dalla normativa nazionale ed è quindi necessario stabilire in via generale l'obbligo della relativa verifica; 5. per ciò che riguarda le modalità di accertamento, le relative tempistiche e gli obblighi conseguenti ai casi di irregolarità del DURC, si applica la normativa statale e le relative circolari applicative.

**Art. 32:** Il presente articolo prevede la prosecuzione dell'impegno della Regione Toscana nel sostegno a due istituti superiori di studi musicali toscani, al fine di garantire il mantenimento del loro importante ruolo nell'alta formazione artistico-musicale, puntando sulle eccellenze, quale leva strategica per il rilancio del nostro paese e anche della nostra regione. La proposta interviene a sostenere per l'annualità 2018 gli ex Istituti Musicali Pareggiati, "Luigi Boccherini" di Lucca e "Rinaldo Franci" di Siena rispettivamente con euro 150.000,00 e con euro 130.000,00, nelle more del perfezionamento del processo di statalizzazione già avviatosi a livello nazionale. Le risorse complessivamente destinate agli istituti superiori di studi musicali "Luigi Boccherini" di Lucca e "Rinaldo Franci" di Siena, seguiranno le condizioni e modalità di erogazione che saranno stabilite con la deliberazione della giunta regionale di cui al comma 3 del predetto articolo 33.

**Art. 33:** La 1° relazione semestrale 2018 del Commissario straordinario del Governo per le fondazioni lirico-sinfoniche evidenzia la perdurante situazione di criticità della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, segnalando in particolare una grave condizione di sotto-

patrimonializzazione rispetto alla quale sollecita i soci ad effettuare uno straordinario intervento di ricapitalizzazione. Nelle more di un intervento organico e coordinato fra i diversi soi, la Giunta ritiene di dare un primo apporto alla ripatrimonializzazione del Maggio attraverso un intervento articolato in due azioni: 1) l'erogazione della somma di 1.000.000,00 di euro; 2) la cessione di un immobile di proprietà della Regione. Ai fini della ripatrimonializzazione della Fondazione Maggio Musicale Fiorentino è stato individuato, quale immobile da conferire, l'ex ospedale di Luco del Mugello posto nel comune di Borgo San Lorenzo, località Luco di Mugello, con accesso da via Giovanni Traversi nc. 54. Il valore del complesso immobiliare è stato stimato dall'Agenzia delle Entrate in euro 1.433.000,00, come da relazione datata 17/4/2018: la consistenza relativa alla proprietà regionale, del tutto distinta ed autonoma, che viene conferita alla Fondazione, ha un valore pari ad euro 1.393.751,40, come risulta dalla relazione suddetta. L'immobile non è al momento utilizzato e non è immediatamente utilizzabile, necessitando di importanti lavori di recupero.

**Art. 34:** A seguito della chiusura per inagibilità, dichiarata da Comune di Lucca (Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 949 del 14/06/2018) dell'edificio che ospitava l'Istituto di istruzione superiore "M. Civitali e L.A. Paladini", la Provincia di Lucca per garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica ha sostenuto la spesa totale di euro 1.067.000,00 per l'adeguamento e l'adattamento di due edifici (alcune aule ITC Carrara e locali ex Ospedale "Campo di Marte"), il trasloco degli arredi, il noleggio e l'installazione di moduli prefabbricati. Dato atto che la Provincia di Lucca per fare fronte alle spese di cui sopra, in assenza delle risorse necessarie e la non approvazione del bilancio di previsione 2018, per l'impossibilità di raggiungere il pareggio, ha contratto un debito fuori bilancio, la Giunta ritiene necessario sostenere la Provincia per i costi relativi all'allestimento dei moduli prefabbricati, per l'importo di euro 500.000,00.

**Art. 35:** Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.